

Comunicato stampa

25 maggio 2012

Modalità di riscossione delle sanzioni

Nessun pagamento diretto a persone, ma soltanto attraverso il modello F23 con codice tributo 949T

L'Istat avvisa i cittadini a non procedere al pagamento diretto di alcuna somma eventualmente richiesta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per mancata risposta e/o restituzione del questionario del censimento, in quanto non vi sono soggetti autorizzati dall'Istat a riscuotere le somme dovute.

Si invita la cittadinanza a denunciare alle Autorità di Polizia competenti eventuali episodi di richieste verbali di pagamento effettuate porta a porta o in qualsiasi altro luogo da parte di soggetti richiedenti.

Si precisa a tal proposito che la procedura per l'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs n. 322/1989 prevista dall'art. 7 del d.lgs. 322/89 per la mancata fornitura dei dati, **non prevede in alcun caso richieste verbali di pagamento ai cittadini a mezzo di soggetti incaricati.**

La procedura sanzionatoria, attivata dall'Ufficio Comunale di Censimento, prevede che l'interessato riceva da parte del Comune stesso una diffida ad adempiere, e, solo in caso di mancata risposta alla diffida, sarà recapitata una successiva notifica da parte dell'Istat dell'atto di contestazione contenente gli estremi dell'accertamento e le indicazioni sulle modalità di pagamento (Modello F23 con codice tributo 949T da effettuarsi mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione o delega agli Istituti bancari o a Poste Italiane S.p.A. Nessun'altra modalità può essere richiesta per il pagamento).